

Argomento: Professioni

Link originale: <https://pdf.extrapola.com/angqV/4751044.main.png>

10 Lunedì 4 Marzo 2024

FISCO

ItaliaOggi7

Gli effetti della sentenza n. 468/24 della Corte di giustizia tributaria di II grado di Milano

Look professionali deducibili

I costi per il vestiario collegato all'attività sono necessari

Pagina a cura
di MARCELLO POLLIO
e RAFFAELE CORRENTI*

I costi per l'acquisto di vestiario che sia strettamente collegato con l'attività svolta dal professionista sono deducibili al 50%, perché rappresentano il necessario presupposto per la produzione di reddito, infatti, l'inerenza fiscale di un costo va analizzata alla luce della particolare ed effettiva attività svolta dal contribuente. E' quanto emerge dalla recentissima decisione assunta dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di Milano con la sentenza n. 468/07/2024 depositata il 12 febbraio 2024 (si veda *ItaliaOggi* del 20 febbraio), pronunciata in relazione al caso della nota fashion editor Anna Dello Russo, influencer di fama mondiale e direttrice di alcune delle testate giornalistiche di moda più importanti e prestigiose al mondo che arriva a consolidare il noto precedente di Belen Rodriguez (Ctp Milano n. 6443/40/16).

Due pronunce che aprono alla definizione di molte contestazioni avanzate a carico dei professionisti tenuti ad avere un look all'altezza del lavoro svolto, pur se nella loro vita privata preferiscono magari vestire sportivo o casual.

Il caso. La vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia tributaria di Milano nasce dall'accertamento fiscale a cui la fashion editor era stata sottoposta, con ripresa a tassazione di molti costi per vestiti, gioielli e viaggi che la stessa riteneva pertinenti alla prestazioni svolte. I capi di vestiario di lusso erano stati, infatti, integralmente dedotti in quanto abiti particolari che rappresentavano il presupposto per lo svolgimento della propria attività preminentemente basata sull'immagine. L'Ade, invece, aveva escluso l'esistenza del requisito di inerenza e così ripreso a tassazione l'intero costo. In primo grado il giudizio aveva visto vittoriosa la tesi dell'Ufficio ed infatti la Commissione tributaria provinciale (Ctp di Milano n. 6/2022) avevano escluso che i costi fossero pertinenti all'esercizio della professione.

A parziale riforma della sentenza, la Corte di giustizia tributaria di II grado di Milano ha, invece, accertato che l'inerenza fiscale delle spese in contestazione deve essere analizzata alla luce della particolare attività

La sentenza in pillole

La decisione (Cgt II° di Milano n. 468/07/2024)

"L'acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l'attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale esercitata"

Il vestiario utilizzato "è parte integrante del personaggio e dell'immagine che viene professionalmente spesa"

Gli effetti della pronuncia

Gli abiti "funzionali" e necessari all'immagine, che siano collegati all'attività svolta in concreto dal professionista (es. in contesti prestigiosi o conferenze, docenze ecc.) che caratterizza il look adeguato professionale sono da considerarsi inerenti alla realizzazione dei ricavi e dunque costi deducibili almeno al 50%

svolta.

Partendo da tale principio, ed escludendo di poter ridimensionare l'attività della contribuente alla semplice professione di giornalista, i giudici d'appello hanno così riconosciuto il ruolo di "influencer nel campo dell'immagine e della moda" e hanno, coerentemente, rilevato l'importanza che assume, nel caso di specie, il vestiario utilizzato, quale "parte integrante del personaggio e dell'immagine che viene professionalmente spesa".

Per i giudici d'appello, in definitiva, l'acquisto di abiti configura il necessario presupposto dell'attività svolta, nel caso di specie di fashion editor, con conseguente chiara attinenza del costo all'attività esercitata.

Pur avendo i giudici tributari milanesi sancito l'inerenza del costo, non hanno ritenuto fornita la prova dell'utilizzo esclusivo dei capi di abbigliamento nell'ambito professionale, così presumendo un utilizzo promiscuo, e dunque la deducibilità fiscale nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Il precedente. Medesima vicenda aveva coinvolto qualche anno prima la nota show-girl Belen Rodriguez, alla quale l'Ade aveva contestato l'assenza di inerenza di taluni costi sostenuti per l'acquisto di capi di abbigliamento utilizzati durante alcune trasmissioni televisive e interviste, nonché di mobili utilizzati per l'arredamento della propria casa utilizzata come set per videoclip e servizi fotografici.

Nel caso Belen, la deduzione fiscale dei costi era già stata autonomamente effettuata dalla contribuente nella misura del 50% in ragione dell'utilizzo promiscuo dei beni in contestazione, ciononostante l'Ade ne aveva ripreso a tassazione anche la

quota dedotta.

Il caso Rodriguez era stato sottoposto alla Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva disconosciuto la tesi erariale rilevando, invero, come nella fattispecie esaminata, i contratti televisivi prodotti in giudizio prevedevano espressamente che l'artista dovesse utilizzare "adeguato vestiario moderno di sua proprietà", fornendo, così, piena prova dell'inerenza di tali costi.

Il principio applicato. In entrambi i casi, il concetto fondamentale sviluppato dalle pronunce, in riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti in relazione ad una determinata attività d'impresa, è proprio il principio dell'inerenza, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte "esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa" (Cass. 31 ottobre 2018 n. 27786 e Cass. 11 gennaio 2018, n. 450). Peraltro, affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito.

Al contrario, è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili, non essendo richiesta la prova di un rapporto diretto tra spesa e ricavo secondo una correlazione puramente meccanica e atomistica.

Nel caso di specie, pertanto, il vestiario è stato ritenuto come strettamente collegato all'attività svolta, rappresentandone un necessario presupposto. L'abbigliamento, di conseguenza, per il "fashion influencer", ma la fattispecie è applicabile a qualunque altro professionista, è da ritenersi come strumento specifico necessario per lo svolgimento dell'attività, al pari quindi della toga per l'avvocato sebbene in quest'ultimo caso, escludendosi l'utilizzo promiscuo dell'indumento, la deducibilità sarebbe accordata al 100%.

Tale impostazione sarebbe ulteriormente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (Cgt Veneto 14 febbraio 2023 n. 177), la quale non ha concesso la deducibilità dell'abbigliamento acquistato ai fini dello svolgimento della professione di promotore finanziario, in quanto la semplice utilità degli stessi a migliorare l'immagine del professionista non sarebbe stata ritenuta motivazione sufficiente ad accordarne la deducibilità, e ciò proprio in virtù della mancanza di stretto legame di cui alla sentenza Dello Russo.

La natura dei costi. Inoltre, particolare attenzione deve essere prestata con riferimento "all'antieconomicità e l'incongruità", infatti, pur non essendo quest'ultimi gli unici presupposti sui quali la deducibilità viene o meno concessa, essi configurano dei "campanelli d'allarme" da valutare attentamente al fine del riconoscimento della sussistenza del requisito dell'inerenza. Il caso aprirà a interessanti valutazioni, ad esempio, per nel settore degli influencer marketing dove l'apparenza e l'immagine risultano essere la vera fonte di guadagno e l'oggetto dell'attività imprenditoriale.

Potrebbe infatti non essere agevole determinare quando sia inerente, e quindi parzialmente deducibile, il costo sostenuto per un de-

terminato indumento, il quale, in virtù del brand, sarà oggetto di sensibili variazioni di prezzo, potenzialmente valutabili sotto il profilo della sua congruità.

Ciò che più porta a riflettere, però, è l'inerenza in sé. Sia nel caso Rodriguez, sia nel caso Dello Russo, la deducibilità era riferita ad abiti, e questo in quanto entrambe le influencer svolgono la loro attività nei mondi rispettivamente dello spettacolo e della moda.

Il discorso apre a molte considerazioni anche ad altre professioni come i content creator, o ad esempio i food blogger, o i fitness influencer, i quali, per il primo sarà possibile dedurre tutti i costi per il cibo (acquisti o ristoranti) e il secondo potrà dedursi dei costi relativi agli integratori e all'attività sportiva praticata.

L'avvocato, ad esempio, potrà dimostrare che l'abito elegante utilizzato per incontrare i clienti o tenere le udienze è un opportuno dettaglio funzionale e inerente alla produzione dei ricavi professionali

tiva praticata.

Le conseguenze della decisione. La decisione della Cgt di Milano rende palese l'evidente importanza (e impatto) della nuova pronuncia. Sebbene fosse già noto il caso Rodriguez, il nuovo caso Dello Russo non risulta ad esso completamente assimilabile in quanto legato ad una professione sensibilmente differente che per analogie apre a molte altre professioni.

L'avvocato ad esempio, potrà dimostrare che l'abito elegante utilizzato per incontrare i clienti, tenere le udienze, apparire in pubblico, così come il professore che svolge conferenze e congressi o il commercialista che deve tenere un determinato standing anche a seconda degli incarichi svolti o della clientela seguita, potranno dimostrare che in maglietta e jeans non si svolge la professione e che un abito di Caraceni, di Armani o fatto su misura sono un opportuno dettaglio funzionale e inerente alla produzione dei ricavi professionali. Senza immagine i ricavi sarebbero minori.

*Studio Bureau Plattner
© Riproduzione riservata

Look professionali deducibili

I costi per il vestiario collegato all'attività sono necessari

MARCELLO POLLIO; E RAFFAELE CORRENTI

I costi per l'acquisto di vestiario che sia strettamente collegato con l'attività svolta dal professionista sono deducibili al 50%, perché rappresentano il necessario presupposto per la produzione di reddito, infatti, l'inerenza fiscale di un costo va analizzata alla luce della particolare ed effettiva attività svolta dal contribuente.

E' quanto emerge dalla recentissima decisione assunta dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di Milano con la sentenza n. 468/07/2024 depositata il 12 febbraio 2024 (si veda ItaliaOggi del 20 febbraio), pronunciata in relazione al caso della nota fashion editor Anna Dello Russo, influencer di fama mondiale e direttrice di alcune delle testate giornalistiche di moda più importanti e prestigiose al mondo che arriva a consolidare il noto precedente di Belen Rodriguez (Ctp Milano n. 6443/40/16).

Due pronunce che aprono alla definizione di molte contestazioni avanzate a carico dei professionisti tenuti ad avere un look all'altezza del lavoro svolto, pur se nella loro vita privata preferiscano magari vestire sportivo o casual.

Il caso.

La vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia tributaria di Milano nasce dall'accertamento fiscale a cui la fashion editor era stata sottoposta, con ripresa a tassazione di molti costi per vestiti, gioielli e viaggi che la stessa riteneva pertinenti alle prestazioni svolte.

I capi di vestiario di lusso erano stati, infatti, integralmente dedotti in quanto abiti

particolari che rappresentavano il presupposto per lo svolgimento della propria attività preminentemente basata sull'immagine.

L'Ade, invece, aveva escluso l'esistenza del requisito di inerenza e così ripreso a tassazione l'intero costo.

In primo grado il giudizio aveva visto vittoriosa la tesi dell'Ufficio ed infatti la Commissione tributaria provinciale (Ctp di Milano n. 6/2022) avevano escluso che i costi fossero pertinenti all'esercizio della professione.

A parziale riforma della sentenza, la Corte di giustizia tributaria di II grado di Milano ha, invece, accertato che l'inerenza fiscale delle spese in contestazione deve essere analizzata alla luce della particolare attività svolta.

Partendo da tale principio, ed escludendo di poter ridimensionare l'attività della contribuente alla semplice professione di giornalista, i giudici d'appello hanno così riconosciuto il ruolo di "influencer nel campo dell'immagine e della moda" e hanno, coerentemente, rilevato l'importanza che assume, nel caso di specie, il vestiario utilizzato, quale "parte integrante del personaggio e dell'immagine che viene professionalmente spesa".

Per i giudici d'appello, in definitiva, l'acquisto di abiti configura il necessario presupposto dell'attività svolta, nel caso di specie di fashion editor, con conseguente chiara attinenza del costo all'attività esercitata.

Pur avendo i giudici tributari milanesi sancito l'inerenza del costo, non hanno ritenuto fornita la prova dell'utilizzo esclusivo dei capi

di abbigliamento nell'ambito professionale, così presumendo un utilizzo promiscuo, e dunque la deducibilità fiscale nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Il precedente.

Medesima vicenda aveva coinvolto qualche anno prima la nota show-girl Belen Rodriguez, alla quale l'Ade aveva contestato l'assenza di inerenza di taluni costi sostenuti per l'acquisto di capi di abbigliamento utilizzati durante alcune trasmissioni televisive e interviste, nonché di mobili utilizzati per l'arredamento della propria casa utilizzata come set per videoclip e servizi fotografici.

Nel caso Belen, la deduzione fiscale dei costi era già stata autonomamente effettuata dalla contribuente nella misura del 50% in ragione dell'utilizzo promiscuo dei beni in contestazione, ciononostante l'Ade ne aveva ripreso a tassazione anche la quota dedotta.

Il caso Rodriguez era stato sottoposto alla Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva disconosciuto la tesi erariale rilevando, invero, come nella fattispecie esaminata, i contratti televisivi prodotti in giudizio prevedevano espressamente che l'artista dovesse utilizzare "adeguato vestiario moderno di sua proprietà", fornendo, così, piena prova dell'inerenza di tali costi.

Il principio applicato.

In entrambi i casi, il concetto fondamentale sviluppato dalle pronunce, in riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti in relazione ad una determinata attività d'impresa, è proprio il principio dell'inerenza, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte "esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa" (Cass.

31 ottobre 2018 n. 27786 e Cass.

11 gennaio 2018, n. 450).

Peraltro, affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito.

Al contrario, è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili, non essendo richiesta la prova di un rapporto diretto tra spesa e ricavo secondo una correlazione puramente meccanica e atomistica.

Nel caso di specie, pertanto, il vestiario è stato ritenuto come strettamente collegato all'attività svolta, rappresentandone un necessario presupposto.

L'abbigliamento, di conseguenza, per il "fashion influencer", ma la fattispecie è applicabile a qualunque altro professionista, è da ritenersi come strumento specifico necessario per lo svolgimento dell'attività, al pari quindi della toga per l'avvocato sebbene in quest'ultimo caso, escludendosi l'utilizzo promiscuo dell'indumento, la deducibilità sarebbe accordata al 100%.

Tale impostazione sarebbe ulteriormente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (Cgt Veneto 14 febbraio 2023 n. 177), la quale non ha concesso la deducibilità dell'abbigliamento acquistato ai fini dello svolgimento della professione di promotore finanziario, in quanto la semplice utilità degli stessi a migliorare l'immagine del professionista non sarebbe stata ritenuta motivazione sufficiente ad accordarne la deducibilità, e ciò proprio in virtù della mancanza di stretto legame di cui alla sentenza Dello Russo.

La natura dei costi.

Inoltre, particolare attenzione deve essere prestata con riferimento "all'antieconomicità e l'incongruità", infatti, pur non essendo quest'ultimi gli unici presupposti sui quali la deducibilità viene o meno concessa, essi configurano dei "campanelli d'allarme" da valutare attentamente al fine del riconoscimento della sussistenza del requisito dell'inerenza.

Il caso aprirà a interessanti valutazioni, ad esempio, per nel settore degli influencer marketing dove l'apparenza e l'immagine risultano essere la vera fonte di guadagno e l'oggetto dell'attività imprenditoriale.

Potrebbe infatti non essere agevole determinare quando sia inerente, e quindi parzialmente deducibile, il costo sostenuto per un determinato indumento, il quale, in virtù del brand, sarà oggetto di sensibili variazioni di prezzo, potenzialmente valutabili sotto il profilo della sua congruità.

Ciò che più porta a riflettere, però, è l'inerenza in sé.

Sia nel caso Rodriguez, sia nel caso Dello Russo, la deducibilità era riferita ad abiti, e questo in quanto entrambe le influencer svolgono la loro attività nei mondi rispettivamente dello spettacolo e della moda. Il discorso apre a molte considerazioni anche ad altre **professioni** come i content creator, o

ad esempio i food blogger, o i fitness influencer, i quali, per il primo sarà possibile dedurre tutti i costi per il cibo (acquisti o ristoranti) e il secondo potrà dedursi dei costi relativi agli integratori e all'attività sportiva praticata.

Le conseguenze della decisione.

La decisione della Cgt di Milano rende palese l'evidente importanza (e impatto) della nuova pronuncia.

Sebbene fosse già noto il caso Rodriguez, il nuovo caso Dello Russo non risulta ad esso completamente assimilabile in quanto legato ad una professione sensibilmente differente che per analogie apre a molte altre **professioni**.

L'avvocato ad esempio, potrà dimostrare che l'abito elegante utilizzato per incontrare i clienti, tenere le udienze, apparire in pubblico, così come il professore che svolge conferenze e congressi o il commercialista che deve tenere un determinato standing anche a seconda degli incarichi svolti o della clientela seguita, potranno dimostrare che in maglietta e jeans non si svolge la professione e che un abito di Caraceni, di Armani o fatto su misura sono un opportuno dettaglio funzionale e inerente alla produzione dei ricavi professionali.

Senza immagine i ricavi sarebbero minori.

*Studio Bureau Plattner.